

Sul piano del metodo ermeneutico, ad onta del *nomen* adoperato dalle parti sociali, la natura giuridica dell'organismo rappresentativo va desunto dalla disciplina (legale se esistente, o convenzionale) del suo funzionamento. E a tal riguardo non può non essere ricordato ancora una volta quel principio di "parità di trattamento legislativo e contrattuale" (v. *supra*), che il protocollo del 23/07/1993 ha inteso porre a fondamento della successiva disciplina convenzionale delle nuove forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Così che, se la r.s.a. ex art. 19 L. n. 300/1970 non è trattata dallo statuto dei lavoratori come organismo collegiale, altrettanto deve essere per la r.s.u.

8. La difesa della società appellante ha inoltre dedotto che la necessaria collegialità dell'attività sindacale della rappresentanza sindacale unitaria (e quindi pure dell'indizione dell'assemblea) sarebbe l'unico modo per scongiurare possibili abusi di sigle sindacali, che, mediante ripetute richieste "a cascata" di assemblea, finirebbero per sfruttare tutte le ore di assemblea retribuita, sottraendole alle altre organizzazioni sindacali. Così che – a suo dire – la collegialità costituirebbe altresì il metodo per una gestione genuina dell'attività sindacale, a tutela altresì dell'effettiva libertà sindacale di tutte le sigle presenti all'interno della rappresentanza sindacale unitaria.

Anche questa tesi non può essere condivisa.

In primo luogo comportamenti abusivi del tipo di quello prospettato susciterebbero il legittimo sospetto che si tratti di sindacati cc.dd. gialli, ossia sostenuti dal datore di lavoro proprio per indebolire la forza rappresentativa degli altri sindacati (quelli "veri"). In tal caso la tutela adeguata è offerta dal combinato disposto degli artt. 17 e 28 L. n. 300/1970.

Inoltre, anche a prescindere dalla configurabilità di una condotta antisindacale, l'ipotesi paventata dalla società attiene ai rapporti interni alle varie componenti della rappresentanza sindacale, ai quali il datore di lavoro – se non dolosamente colluso con il sindacato abusivamente prevaricatore – è e deve restare estraneo (per l'affermazione di principio della doverosa estraneità del datore di lavoro ai conflitti intersindacali vedi Cass. 14/02/2004 n. 2857). Ciò significa che eventuali anomalie nei rapporti di forza fra le varie sigle sindacali che compongono la r.s.u. vanno affrontate e risolte nell'ambito dello stesso organismo rappresentativo, magari mediante apposita regolamentazione interna vincolante per le sigle componenti, nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia sindacale, senza dubbio da riconoscere alla r.s.u.

In questa prospettiva, allora, sarebbero certo legittime clausole volte a prevedere la collegialità dell'indizione dell'assemblea, oppure specifiche sanzioni a carico del sindacato abusivamente prevaricatore, ad esempio in termini di decadenza dalla r.s.u. Ma è evidente

assicurare la massima effettività rappresentativa all'organismo di rappresentanza di quegli stessi interessi.

E allora, con questo disegno di riforma del c.d. ordinamento intersindacale si rivela coerente esattamente ciò che la società invece censura come inverosimile: riconoscere ad organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative – anche se non legalmente rappresentative ex art. 19 L. n. 300/1970 – diritti, prerogative e tutele tipiche della legislazione di sostegno e di promozione, come quelli di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori.

Ne deriva che strettamente strumentale a questa garanzia di effettività della rappresentanza sindacale si presenta il riconoscimento della legittimazione a indire l'assemblea alla singola sigla sindacale componente della r.s.u.

10. La sentenza impugnata va pertanto confermata.

In considerazione della natura della lite, dell'esito del gravame, nonché dell'accoglimento da parte della Suprema Corte solo di uno dei molteplici motivi di ricorso proposto da Fiat Auto spa, le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente grado vanno poste a carico della società in quanto soccombente, liquidate come in dispositivo.

l P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna Fiat Auto spa a rimborsare allo S.L.A.I. Cobas le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente grado di giudizio, che liquida per ciascun grado in euro 3.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorario.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13/03/2007.

Il Consigliere est.

Hauerillo

Il Presidente

Principe

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO OGGI
IL 25 MAG. 2007
IL FUNZ.